



## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Il Giudice dell'udienza preliminare di Alessandria **Dott. Andrea Perelli**  
all'udienza camerale del **28 luglio 2021** ha pronunciato e pubblicato mediante la  
lettura del dispositivo la seguente

#### SENTENZA

nei confronti di:

**TIZIA**, nata il ... a ..., elettivamente domiciliata presso l'Avv. ... del Foro di ...;

**LIBERA – PRESENTE**

Difesa dagli Avv. ... e ..., del Foro di ..., di fiducia.

Presenti

#### IMPUTATA

**TIZIA:**

*A) del delitto di cui agli artt. 61 nn. 5, 11-quinquies) e 572 c.p. perché, con le condotte di seguito descritte, maltrattava Caio (di anni 8), costringendolo a subire continue aggressioni fisiche e umiliazioni morali e così inducendolo ad uno stato di prostrazione incompatibile con le normali condizioni di vita ed in particolare:*

*- in data 3.5.2019 dapprima spingeva due volte Caio verso il centro della stanza per evitare che potesse uscire, poi gli dava due spinte sul petto per allontanarlo da sé e infine gli dava una forte spinta al fianco tanto da farlo sbilanciare;*

*- in data 8.5.2019, dopo che Caio le afferrava il braccio tentando di attirare la sua attenzione, lo spingeva con forza facendolo cadere sul materassino, poi gli sferrava un calcio nel tentativo di allontanarlo ed infine lo trascinava lungo il corridoio afferrandolo per un braccio solo;*

N. **R. Sent.**  
N. ... R.G. G.I.P.  
N. ... R.G. N.R.

**SENTENZA**  
in data 28-07-2021

**CONTRO**  
**TIZIA**

Estratto sentenza notificato il

Depositata il

Il Cancelliere

Comunicato alla P.G.

V.to:

Il Cancelliere

Comunicato al P.M.

(Art. 15 Reg.)

il

Avviso di cui all' art.

585 c.p.p. il

Data di irrevocabilità:

N. **SIEP.**

N. **Rec.Crediti**

il

**Redatt sched**

- in data 24.5.2019 tenendolo fermo con una mano sul collo e con l'altra afferrandolo per il braccio lo faceva cadere per terra e, subito dopo, gli calpesta entrambi i piedi;

- in data 31.5.2019 lo colpiva con un calcio alle gambe, poi dapprima gli intimava di sedersi, poi gli afferrava il collo e lo spingeva su un cuscino in gommapiuma;

- in data 7.6.2019 lo afferrava per il collo e lo spingeva con forza costringendolo a sedersi sui cuscini in gommapiuma dandogli poi una spinta sul petto

Con le seguenti circostanze aggravanti:

- di aver commesso il fatto approfittando di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa (essendo Caio affetto da autismo di terzo grado con disturbi cognitivi e deficit motori).

- di aver commesso il fatto in danno di persone minori degli anni diciotto.

In ..., nelle date sopra indicate

**Con l'intervento del Pubblico Ministero Dottor ..., Sostituto procuratore della Repubblica**, dell'Avv. ... del Foro di ... per la parte civile, degli Avv. ... e ..., del Foro di ... per l'imputata e dell'Assistente Giudiziario Dottor ...

#### **PERSONA OFFESA**

Caio, nato il ... a ..., in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale, domiciliato *ex lege* presso lo studio del difensore Avv. ..., del Foro di ...;

Presente

Difeso di fiducia dall'Avv. ..., del Foro di ...

#### **LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:**

**Il Pubblico Ministero:** ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, chiede la condanna della medesima alla pena finale di anni due di reclusione.

Sulla eventuale concessione dei benefici di legge nulla oppone.

**Avv. della parte civile:** piaccia al Giudice Il.mo, accertata e dichiarata la penale responsabilità dell'imputata per il reato a lei ascritto, condannarla alla pena meglio

vista e all'integrale risarcimento dei danni materiali e morali subiti dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.

Condannarla, in ogni caso, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, ex art. 539, comma 2, c.p.p. in misura non inferiore ad € 10.000,00 o, in ogni caso, nei limiti del danno di cui la S.V. Ill.ma riterrà raggiunta la prova.

Voglia, inoltre, subordinare l'eventuale concessione della sospensione condizionale, a norma dell'art. 165, comma 1, c.p. al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva.

Condannare, infine, l'imputata al pagamento delle spese di costituzione come da nota che si allega.

**Avv.1 di Tizia**: chiede, in via principale, l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste o non costituisce reato anche ai sensi dell'art. 530, c. 2, c.p.p.; in subordine, chiede la derubricazione della fattispecie contestata in quella prevista dall'art. 571 c.p.; in estremo subordine, chiede minimo pena, circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e doppi benefici di legge.

**Avv.2 di Tizia**: si associa alle richieste dell'Avv.1 di Tizia.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tizia è stata tratta ad udienza preliminare – unitamente al coimputato Mevio – per rispondere del reato a lei ascritto in rubrica.

L'imputata, presente all'udienza, si è sottoposta ad esame, ha prodotto documentazione – produzione alla quale le parti non si sono opposte – ed ha richiesto definirsi il processo nelle forme del rito abbreviato; il coimputato Mevio ha chiesto definirsi il procedimento con applicazione pena.

Il Giudice, dopo la discussione delle parti – che hanno concluso come in epigrafe relativamente alla posizione di Tizia –, ha disposto la separazione della posizione di Mevio – in relazione alla quale ha dato lettura della Sentenza n. ... – ed ha pronunciato Sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.

Dagli atti emerge quanto segue.

## IN FATTO

### **La genesi delle indagini**

Il 26 febbraio 2019 Caione e Caiona segnalavano alla Questura di Alessandria un persistente e continuato atteggiamento ostruzionistico tenuto da Sempronia, Direttrice dell'Istituto Comprensivo di ..., a fronte delle loro reiterare richieste di poter accompagnare in classe il figlio minore Caio, affetto da una forma di autismo di terzo grado, deficit cognitivi e difficoltà motorie<sup>1</sup>. Lamentavano – specialmente – una scarsa attenzione alle gravi difficoltà del bambino, tanto da sospettare che lo stesso fosse tenuto chiuso in un'altra aula, separato dai compagni e lasciato solo a sé stesso; tali problemi si erano già presentati durante la frequentazione da parte di Caio della scuola materna presso lo stesso complesso ed avevano riguardato – con peculiare intensità – la mancanza di personale che provvedesse ad un'adeguata igiene del minore, il quale, in ragione dei problemi che lo affliggono, soffre di una grave forma di incontinenza ed indossa il pannolino.

Ebbene, pur a fronte dei problemi del bambino e degli inviti da parte del Provveditore agli studi, la Direttrice non aveva inteso accordare alcuna deroga alla famiglia di Caio, sicché i genitori erano costretti a lasciare Caio sulla soglia della scuola, poiché egli – come tutti i suoi compagni – doveva farvi ingresso da solo, in tal modo provocando una traumatica separazione dalle figure di riferimento, che causava nel bambino reazioni compulsive quotidiane, fino all'autoinduzione dell'emesi.

Inoltre, Tinona – mamma di Tina, compagna di Caio – aveva segnalato in precedenza ai denunciati che la figlia soffriva di una forma di timore nei confronti di coetanei disabili, a causa di un evento che l'aveva spaventata durante le vacanze estive, sicché le maestre – con l'intento di farle superare tale blocco – l'avevano rinchiusa in una piccola stanza con Caio, per vero creando una crisi di panico nella piccola, che lungi dall'aver superato il proprio problema aveva avuto una crisi di panico, che le aveva provocato un accesso di vomito e che – sconvolta – aveva raccontato tutto alla mamma.

La ripresa dell'anno scolastico 2018/2019 – primo anno di scuola primaria per Caio – aveva visto l'insorgenza dei medesimi problemi che avevano costellato la scuola dell'infanzia, sia in relazione alla scarsissima attenzione all'igiene del piccolo, sia in relazione alla sua sospetta segregazione rispetto ai compagni di scuola, anche durante la refezione; siffatti sospetti erano stati confermati ai denunciati dai racconti della sorella maggiore di Caio, Caia, che frequentava il terzo anno della scuola primaria. La situazione degenerava definitivamente il 13 dicembre 2018 allorché Caione dapprima aveva un accesso alterco con la collaboratrice scolastica preposta ad evitare l'ingresso dei genitori nel plesso scolastico, poi si recava dalla Direttrice con la quale aveva nuovamente un acceso alterco a seguito del quale intervenivano i Carabinieri di ...

A fronte di siffatte risultanze veniva autorizzata dal Giudice per le Indagini preliminari di questo Tribunale l'effettuazione di intercettazioni ambientali audio-video nei locali del ridetto complesso scolastico. L'attività

---

<sup>1</sup> Sul punto si veda la documentazione presente al fascicolo ed – in particolare – Certificato a firma Dottor ... rilasciato a Caio il 14 febbraio 2019 ed attestazione della ASL3 genovese del 26 giugno 2015, pp. 48 e 49.

aveva inizio il 29 aprile 2019 e terminava il 7 giugno 2019<sup>2</sup>; in tutto venivano installate le seguenti sei telecamere:

- 1) Classe 1°B, locale adibito all'attività didattica alla quale era iscritto il minore;
- 2) Sala Ginnastica, locale nel quale il minore era affidato agli insegnanti di sostegno e ove trascorreva la maggior parte del proprio tempo;
- 3) Sala Ginnastica 2, installata nel medesimo locale di cui sopra e funzionante dal 20 maggio 2019;
- 4) Aula musica, luogo adibito allo svolgimento delle attività musicali;
- 5) Corridoio musica, la telecamera riprendeva l'ingresso principale della scuola e la porta dell'Aula musica, nonché il corridoio che è passaggio obbligato per raggiungere la Classe 1°B e la Sala ginnastica;
- 6) Corridoio palestra, la telecamera riprendeva l'ingresso della palestra, nonché il corridoio che è passaggio obbligato per raggiungere la Classe 1°B e la Sala ginnastica.

Le telecamere sub 1), 3) e 4) erano dotate anche di strumentazione idonea alle intercettazioni audio.

Siffatta attività rilevava condotte anomale di Tizia – odierna indagata – Mevio – originario coindagato per il delitto di cui all'art. 571 c.p., che ha definito la propria posizione con Sentenza n. ... di questo Tribunale – e Stella, la cui posizione è stata archiviata – su richiesta del Pubblico Ministero – con ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari di questo Tribunale del 30 dicembre 2020.

### **La posizione di Tizia**

L'attività di captazione permette di individuare specificamente le condotte ascritte alla Tizia.

In via generale, per gran parte del tempo da lei trascorso con Caio l'indagata non stimolava in alcun modo il minore; ella non gli rivolgeva mai la parola (salva una sola occasione di cui si dirà), rimanendo sistematicamente assorta nell'uso del suo *smartphone* e ogni volta che Caio le si avvicinava lo allontanava, infastidita, con modi brutali.

Nello specifico, si individuano le seguenti condotte.

Il 3 maggio 2019<sup>3</sup> Caio si trovava nella sala musica; Tizia era seduta su una sedia, non guardava il bambino, non gli parlava, non faceva con lui assolutamente nulla, essendo totalmente assorta nell'utilizzo del telefono cellulare. Caio le si avvicinava, per almeno due volte, cercando una qualche forma di interazione, ma la donna alzava il viso soltanto per il tempo strettamente necessario ad allontanarlo da sé con due vigorose spinte al petto. Poi tornava a concentrarsi sul telefonino.

L' 8 maggio 2019, tra le ore 9.54 e le ore 10.48, si susseguivano ben quattro episodi di violenti<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> L'attività veniva sospesa dal 24 maggio alla sera del 27 maggio 2019 atteso che l'Istituto Comprensivo di ... era sede di seggio per le elezioni amministrative e del Parlamento Europeo.

<sup>3</sup> Informativa conclusiva della Questura di Alessandria del 25 giugno 2019, pp. 136-138.

<sup>4</sup> Informativa conclusiva della Questura di Alessandria del 25 giugno 2019, pp. 138-141.

Il primo si verificava nella sala ginnastica, che in realtà è una stanza di piccole dimensioni con il pavimento tappezzato da pannelli in gomma piuma; Caio tentava di attirare l'attenzione di Tizia – nuovamente distratta – la quale si limitava a porgergli con sufficienza un pacchetto di biscotti dicendogli in modo secco “*Se hai fame mangi questi!*”, si liberava dalla presa del bambino e lo spingeva violentemente a terra. Stando agli atti disponibili, quella riportata poco sopra è l'unica frase che questa indagata abbia mai rivolto a Caio.

Il secondo episodio è un trascinamento sul pavimento di un corridoio, che durava per sei secondi con il bambino faccia a terra.

Il terzo episodio si svolgeva nel medesimo corridoio: dopo l'ennesimo trascinamento sul pavimento Caio tentava di abbracciare la maestra. La ricerca di un contatto umano e di un momento di affetto non potrebbe essere più esplicita, ma Tizia lo allontanava da sé e con il piede sinistro gli sferrava un calcio alle gambe.

Infine, alle ore 10.48, sempre nel medesimo corridoio, Caio si avvicina a una finestra e Tizia lo afferrava per un braccio, allontanandolo. Il bambino si lasciava cadere a terra e l'indagata lo trascinava per un braccio solo per almeno otto secondi.

Il 24 maggio 2019<sup>5</sup> Caio usciva dalla porta di un'aula con Tizia che lo spingeva avanti tenendolo saldamente afferrato per il collo con la sua mano destra. Fatti pochi passi, il bambino cadeva a terra, rimanendovi carponi. A quel punto Tizia lo raggiungeva da dietro e con il piede destro pestava i piedi del bimbo.

Il 31 maggio 2019<sup>6</sup> si registravano altri due gravi episodi.

Alle ore 9.32, in sala ginnastica insegnante e bambino si rotolavano sui tappeti in gommapiuma, fino a quando Caio mordeva l'imputata alla spalla sinistra. A quel punto, la donna si alzava sulle ginocchia, tenendo con un braccio il piccolo Caio schiacciato a terra; poi si rimetteva in piedi e contestualmente sferrava un calcio alle gambe del minore.

Il secondo episodio, sempre in sala ginnastica, avveniva alle ore 10.07, e Tizia ancora una volta era intenta all'uso del telefono cellulare. Caio, annoiato, tentava per due volte di aprire la porta e uscire. L'imputata, sempre con lo *smartphone* nella mano destra, dapprima ingiungeva all'alunno di sedersi, poi, al secondo tentativo di uscita, e senza mai deporre il cellulare, afferrava Caio al collo con la mano sinistra, lo stratonava a lungo e infine lo spingeva all'indietro facendolo sedere a forza.

L'episodio conclusivo si verificava il 7 giugno 2019, ultimo giorno di scuola<sup>7</sup>. Teatro dei fatti era nuovamente la sala ginnastica, luogo in cui Caio non amava stare; egli invero approfittava dell'uscita di un'ignota figura femminile con maglia rosa per cercare di uscire a sua volta. A quel punto l'imputata lo afferrava per un braccio e lo metteva rudemente a sedere con una forte spinta al petto. Immediatamente dopo riprendeva ad utilizzare il telefono cellulare.

---

<sup>5</sup> Informativa conclusiva della Questura di Alessandria del 25 giugno 2019, pp. 147-148.

<sup>6</sup> Informativa conclusiva della Questura di Alessandria del 25 giugno 2019, pp. 149-153.

<sup>7</sup> Informativa conclusiva della Questura di Alessandria del 25 giugno 2019, pp. 153-155.

Il 4 settembre 2019 l'imputata si è sottoposta ad interrogatorio dinanzi al Giudice per le Indagini preliminari di questo Tribunale a seguito della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione del pubblico ufficio di insegnante nelle scuole statali e private paritarie per la durata di mesi sei. In esordio di interrogatorio – a fronte della contestazione puntuale dei fatti del 3 maggio – ha riconosciuto di essere stata intenta a giocare con il telefono (pur giustificando la propria condotta con l'osservazione per cui Caio era occupato a fare altro) e che se avesse avuto contezza dell'attività captativa non avrebbe tenuto tali condotte; in merito alla spinta ha confermato di averla data ed ha asserito che la stessa era volta ad impedire a Caio di uscire dall'aula. Circa gli episodi dell'8 maggio ha riconosciuto la scorrettezza insita nell'aver spintonato il minore, giustificando tale condotta con la necessità impellente di contenerlo e la mancanza di altre alternative a disposizione; in merito al trascinamento ha dichiarato trattarsi di un gioco gradito al bambino e da lui richiesto; in merito al calcio, ha precisato trattarsi – in realtà – di una ginocchiata, ossia nuovamente di una manovra contenitiva male attuata. In merito ai fatti del 24 maggio ha dichiarato che il minore era caduto da solo ed ha ammesso di avergli calpestato il piede, pur sostenendo di non averlo fatto apposta. Circa i fatti del 31 maggio, in merito al primo episodio ha dichiarato di non aver dato un calcio a Caio, precisando che al più si è trattato di un gesto involontario, quale reazione al morso del bambino; in relazione al secondo episodio ha precisato di aver afferrato il minore per una spalla (precisamente alla base collo, sul punto di innesto del trapezio) e che non corrisponde a verità l'affermazione per cui era sempre assorta nell'uso del telefono, mancando dagli atti i video nei quali ella giocava con Caio. Infine, in relazione ai fatti del 7 giugno ha riconosciuto di aver attuato una manovra brusca, pur necessitata dalle contingenze e ha ribadito quanto già dichiarato circa il costante utilizzo del cellulare.

In sede di interrogatorio la difesa aveva prodotto le sommarie informazioni rese il 12 agosto 2019 da Terra – insegnante in due classi prime dell'istituto frequentato da Caio – ha offerto una ricostruzione delle modalità di inserimento del minore nella propria classe (inizialmente in 1°A, poi – atteso che il minore non aveva frequentato la prima settimana e *medio tempore* era emerso che un altro bambino in quella classe era affetto da autismo – in 1°B). In merito a Caio ha ricordato trattarsi di un bambino autistico, con difficoltà percettive e cognitive, che non riusciva ad organizzare, pianificare e ad autoregolarsi né ad utilizzare la comunicazione verbale ed i principali codici di comunicazione non verbale (tanto da utilizzare i presidi per l'incontinenza). In tale contesto, il minore presentava i classici problemi comportamentali di siffatta patologia, ossia comportamenti ripetitivi, stereotipati, e problematici (lancio di oggetti, fughe dall'aula o condotte oppositive verso insegnanti e compagni). Tali comportamenti si manifestavano con maggior frequenza nei momenti non strutturati, quando il tono dei compagni aumentava, così come i rumori improvvisi, entrambi elementi mal tollerati dal minore. Nell'ambito di un tentativo di inserimento nella classe, che prevedesse la presenza per il maggior numero di ore possibili, era stata predisposta una “*stanza morbida*”, ossia attrezzata con tappetoni, nella quale veniva condotto – alla bisogna – dall'insegnante di sostegno e dove egli poteva sdraiarsi o sedersi a terra e dedicarsi ad attività manuali (ad esempio le costruzioni o la pittura) in tranquillità. La teste ha poi fornito una descrizione dei problemi di deambulazione del minore e delle sue condotte di disturbo quanto era

presente in classe; si tratta – in entrambi i casi – di elementi di rilievo pressoché nullo in questa sede in quanto elementi incontestati tra le parti. In merito a Tizia ha sostenuto trattarsi di giovane collega alla prima esperienza lavorativa, animata da entusiasmo e grande volontà di mettere in pratica quanto appreso in via teorica. In generale non era al corrente di problematiche o di proteste da parte dei genitori, salvo la già richiamata vicenda legata ai mancati cambi dei pannolini, che comunque aveva trovato una soluzione verso la fine dell'anno quando era stato modificato l'orario dell'assistente all'autonomia.

Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Alessandria ha rigettato la richiesta cautelare del Pubblico Ministero osservando – relativamente alla posizione di Tizia – che *“da parte della Tizia si nota un atteggiamento complessivamente distratto e di insofferenza nei confronti del bambino: non lo fa giocare, è poco attenta alle sue esigenze e, spesso, anziché prestargli attenzioni, gioca col cellulare. Trattasi di comportamenti che denotano trascuratezza, mancanza di professionalità e, soprattutto, poca voglia di lavorare, ma non propriamente maltrattanti”*<sup>8</sup> riconoscendo rilevanza penale alle sole condotte dell'8 maggio (ossia la spinta non giustificata da esigenze di contenimento) e del 24 maggio (ossia il calpestamento del piede di Caio). Riteneva quindi non integrata l'abitudine richiesta dall'art. 572 c.p., dovendosi i due episodi qualificare ai sensi dell'art. 571 c.p., reato che non consente l'applicazione della misura cautelare richiesta dal Pubblico Ministero.

Su appello del Pubblico Ministero, Tizia è stata attinta dalla misura cautelare interdittiva della sospensione del pubblico ufficio di insegnante nelle scuole statali e private paritarie per la durata di mesi sei, con ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 29 novembre 2019, applicata il 15 febbraio 2020 a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione effettuato dall'imputata. Tale provvedimento ha invece ritenuto che le condotte di cui all'odierna contestazione avessero tutte rilevanza penale, ai sensi dell'art. 572 c.p. e che sussistessero esigenze cautelari tali da giustificare l'applicazione della misura richiesta dal Pubblico Ministero.

Tizia si è sottoposta ad interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero il 22 maggio 2020. Ha inteso rimarcare che dalla completa visione dei video emergerebbero la sua volontà di costruire *“un rapporto di fiducia”*<sup>9</sup>, il fatto che il bambino non fosse affatto infastidito, sofferente o spaventato per le sue condotte, ma anzi manifestasse fiducia nei suoi confronti, tanto da cercare un contatto fisico e da lasciarsi gestire dal lei. Ha dunque negato la sussistenza della volontà di maltrattare il minore, pur riconoscendo che le condotte testé descritte possano essere *“criticabili”*. A sostegno di siffatte affermazioni depositava *files* video, corredati da alcune brevi note di commento. Nello specifico, in relazione ai fatti dell'8 maggio ha sottolineato che il trascinamento era – in realtà – un gioco richiesto dallo stesso Caio, il quale in più occasioni si sdraiava a terra e le porgeva i piedi, così palesando la sua richiesta di essere trascinato. In merito alla spinta data a Caio quella stessa mattina ha dichiarato che la stessa era un'istintiva reazione ad un morso del bambino e – come tale –

---

<sup>8</sup> P. 356.

<sup>9</sup> P. 625.

priva di alcuna connotazione maltrattante. Ha – poi – negato il calpestamento del 24 maggio, affermando che dal video è possibile apprezzare che non vi è stato alcun calpestamento e che non è vera la circostanza per cui si sarebbe guardata intorno prima di tale gesto. Parimenti falso che sia stata lei a gettare a terra il bambino, dal momento che si tratterebbe di un gesto autonomo dello stesso, forse quale manifestazione della sua volontà di non entrare in corridoio. Ha – infine – ammesso il calcio del 31 maggio, spiegando che anch'esso sarebbe privo di qualsivoglia contenuto maltrattante o svilente del minore, trattandosi – in realtà – di un'altra reazione istintiva ad un morso alla spalla ricevuto da Caio durante il gioco sui materassini. In merito ai fatti del 7 giugno ha sostenuto che la propria condotta fosse indirizzata a non far uscire Caio dalla stanza, che l'utilizzo del telefono cellulare era dovuto ad esigenze di servizio (segnatamente, sentire un collega non meglio identificato per ragioni attinenti a documenti da utilizzare durante gli scrutini) e che – in ogni caso – il minore non era trascurato o lasciato a sé stesso, atteso che egli era impegnato a giocare con il *tablet*.

Infine, Tizia ha reso spontanee dichiarazioni dinanzi a questo Giudice – il 9 luglio 2021 – confermando quanto dichiarato in sede di interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero e sostenendo che – durante l'interrogatorio dinanzi al Giudice per le Indagini preliminari – non aveva preso piena cognizione di tutti i video ed era confusa. Si è particolarmente concentrata sulla vicenda del calpestamento del 24 maggio, sostenendo di non aver calpestato il piede di Caio, consegnando – a sostegno della propria affermazione – dei ritagli dei fotogrammi del video, stampati a colori su fogli A4<sup>10</sup>, dai quali ella evince che il proprio piede si trovava in mezzo a quelli del minore e non sopra di essi. Si è – infine – richiamata ai video prodotti all'udienza del 28 maggio 2021 (contenuti in un supporto usb di colore nero) dai quali si evincerebbe il suo affetto nei confronti del minore.

#### IN DIRITTO

Possono effettuarsi le seguenti considerazioni in punto di diritto.

Il delitto di cui all'art. 572 c.p. è reato abituale, che richiede la commissione di una serie di condotte, attive o od omissive, singolarmente considerate anche prive di rilevanza penale, che assumono siffatta rilevanza proprio in ragione della loro reiterazione nel tempo. Tali fatti debbono integrare una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere la relazione tra i due soggetti maltrattante, ossia determinare una situazione di sofferenza psichica e fisica nella persona offesa, la quale rimane alla mercé delle condotte maltrattanti dell'agente. Infine, per giurisprudenza costante, la reiterazione delle condotte che costituiscono il reato abituale può essere intervallato nel tempo, non richiedendosi la quotidianità delle stesse, purché l'insieme di siffatte condotte sia tale da connotare nel suo complesso un regime di vita che cagioni, come detto, sofferenza e prevaricazione nei confronti della vittima.

L'agente deve poi essere animato da dolo generico, ossia dalla rappresentazione e volizione di infliggere alla persona offesa una serie di sofferenze mediante la ridetta reiterazione di condotte. In tal senso, non è necessario

---

<sup>10</sup> Allegato al verbale del 9 luglio 2021.

che l'agente abbia programmato *ab origine* la serie di condotte maltrattanti (a differenza – quindi – di quanto avviene per la continuazione tra reati) ma che egli si rappresenti che la nuova condotta, unita a quella precedentemente tenute, sia idonea a creare il clima svilente proprio del reato *de quo*.

Orbene, i fatti contestati all'imputata risultano tutti sussistenti, a nulla valendo i tentativi – per vero piuttosto maldestri della stessa – di sminuirli o negarli.

Emerge, in primo luogo – come peraltro rilevato anche dal Giudice per le Indagini preliminari che negò la misura cautelare – un quadro di complessivo palese disinteresse di Tizia nei confronti del minore ed una costante attenzione rivolta da questa al proprio telefono cellulare. Tale smaccato disinteresse determinava nel minore – affetto dalla gravissima patologia sopra ricordate ed incontestate tra le parti – un duplice ordine di condotte; da un lato egli tentava – anche in virtù della sua incapacità di comunicazione verbale – di ottenere l'attenzione della maestra cercando un contatto fisico con la stessa, dall'altro lato manifestava il proprio disappunto tentando di uscire dalla c.d. stanza morbida. A tali manifestazioni, Tizia rispondeva con condotte gratuitamente violente e del tutto ingiustificate se tenute da un soggetto investito del delicatissimo ruolo di educazione e cura di un minore tanto fragile; ella – invero – spintonava Caio (episodi del 3 maggio, 8 maggio, 31 maggio e 7 giugno), quando poi il minore si mostrava recalcitrante non lesinava condotte smaccatamente più violente, quali i calci (8 maggio e 31 maggio), le prese al collo o alla base dello stesso (come affermato dalla stessa imputata episodi del 24 maggio, 31 maggio e 7 giugno). In relazione a tali condotte, parzialmente ammesse dall'imputata e parzialmente giustificate con la necessità delle manovre di contenimento mette conto osservare – da un lato – che le stesse non si sarebbero rese necessarie se la stessa avesse prestato al minore la dovuta attenzione, senza abbandonarlo alla noia e – dall'altro – che le stesse sono reazioni del tutto inammissibili ove si considerino l'enorme diversità di forza fisica, di maturità e di ruolo dei due soggetti coinvolti.

Meritano – poi – una separata disamina le condotte di trascinamento di Caio e la condotta di calpestamento del 24 maggio.

Quanto alle prime si osserva che le stesse – dalla visione dei video – non possono considerarsi dei giochi (che, peraltro, sarebbero del tutto sconsiderati in considerazioni dei pericoli igienici e di lesioni a cui veniva esposto il bambino, solo che si consideri che le stesse hanno avuto luogo in una scuola frequentata da moltissime persone su pavimenti esposti allo scalpiccio di queste e quindi non adeguatamente puliti) quanto piuttosto delle condotte che veicolano un palese disprezzo della donna nei confronti del piccolo.

Quanto al calpestamento del 24 maggio si osserva che – da un lato – la stessa imputata lo ha ammesso in sede di primo interrogatorio, giustificandolo quale calpestamento involontario, salvo poi ritrattare l'ammissione, affermando che lo stesso non sarebbe mai avvenuto. Orbene, come correttamente osservato anche dal Tribunale del Riesame di Torino, *“si tratta di una menzogna, perché le immagini mostrano chiaramente che la donna avanza verso il minore con lo sguardo posato su di lui: il calpestamento dei piedi è stato dunque un*

*gesto mirato, un vile attestato di disprezzo a cui Tizia si è lasciata andare – quando nessun adulto poteva vederla – contro chi non aveva voce per denunciarla”.*

Non emergono poi cause di giustificazione, che consentano di ritenere lecite siffatte condotte.

Il fatto è stato commesso in danno di Caio, all’epoca dei fatti minore di anni diciotto, e persona affetta dalle gravissime patologie di cui si è detto, quindi impossibilitata a difendersi in modo adeguato. Tali condizioni erano ben note a Tizia, atteso che la stessa era proprio l’insegnante di sostegno del minore, e sono certamente rientrate nel fuoco dell’elemento soggettivo della donna. Sussistono dunque anche le aggravanti contestate.

L’imputata deve quindi essere dichiarata responsabile del reato a lei ascritto. Per quanto sopra osservato in relazione alla natura abituale del reato ed alla non necessità di ripetizione quotidiana delle condotte non assumono rilievo scriminante i video nei quali Tizia gioca e si abbraccia con il piccolo: ella – in quei frangenti – stava semplicemente adempiendo al proprio contratto di lavoro. Le condotte oggetto dell’odierna contestazione – invece – sono idonee ad integrare il reato contestato perché con esse la donna ha creato un ambiente maltrattante nei confronti del minore, facendolo sentire abbandonato a sé stesso ed utilizzando violenza come risposta alle sue richieste di attenzione e palesandogli tutto il proprio disprezzo e disinteresse sia con siffatte condotte che con l’utilizzo costante e ripetuto del cellulare, unico centro di interesse della Tizia nelle ore in cui essa era in compagnia di Caio.

La condotta si palesa per una particolare gravità – proprio in ragione delle condizioni soggettive del minore e della gravità delle condotte, anche violente rilevate – mitigata solo in parte dalla palese inadeguatezza dimostrata dalla scuola nella presa in carico del piccolo, al punto da non essere stata in grado per un lungo periodo di garantire un adeguato cambio dei pannolini. La pena irroganda deve dunque discostarsi dai minimi edittali.

La giovane età dall’imputata, la sua leale partecipazione al processo, il buon comportamento processuale ed il rammarico mostrati sono elementi che consentono la concessione delle circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti alle contestate aggravanti.

Valutati quindi tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p. equa si stima la pena della reclusione per anni uno e mesi otto, ottenuta partendo dalla pena base della reclusione per anni due e mesi sei (avendo riguardo, *in favor rei*, ai limiti edittali in vigore prima dell’entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69) – con concessione delle circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti alle contestate aggravanti – ridotta alla pena finale sopra esposta, in virtù della scelta del rito.

Segue *ex lege* la condanna al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi degli artt. 538 ss. c.p.p. l’imputata deve essere dichiarata tenuta e condannata al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile.

Ai sensi degli artt. 541 ss. c.p.p. l’imputata deve essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore della costituita parte civile delle spese di rappresentanza ed assistenza in giudizio, che si liquidano in

complessivi € 3.870,00, oltre oneri ed accessori di Legge, conformemente alla nota spese presentata, ritenendola congrua all'attività difensiva svolta.

La complessità delle questioni affrontate impone di riservare il termine di giorni novanta per il deposito dei motivi.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Alessandria,

Visi gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.

### **DICHIARA**

TIZIA responsabile del reato a lei ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, operata la riduzione per la scelta del rito, la

### **CONDANNA**

alla pena della reclusione per anni uno e mesi otto, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.

### **CONCEDE**

a TIZIA i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della stessa sul Certificato del Casellario Giudiziale.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

### **DICHIARA TENUTA E CONDANNA**

TIZIA al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile.

Visti gli artt. 541 ss. c.p.p.

### **DICHIARA TENUTA E CONDANNA**

TIZIA al pagamento in favore della costituita parte civile delle spese di rappresentanza ed assistenza in giudizio, che liquida in complessivi € 3.870,00, oltre oneri ed accessori di Legge.

Visto l'art. 544, c. 3, c.p.p.

RISERVA

il termine di giorni novanta per il deposito dei motivi.

Alessandria, 28 luglio 2021

Il Giudice

(Dott. Andrea Perelli)